

Legge regionale 06 febbraio 2018 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

Art. 12

(Misure di sostegno)

1. La Regione promuove il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani e programmi relativi allo sviluppo delle politiche sociosanitarie, agricole, del lavoro e della formazione professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, la Regione inoltre:

a) è autorizzata a concedere in uso agli operatori dell'agricoltura sociale terreni, fabbricati e locali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ivi comprese le procedure di dismissione di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promuovendo l'applicazione di criteri di priorità che favoriscano l'insediamento e lo sviluppo dell'agricoltura sociale e utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) promuove la concessione del patrimonio degli enti locali agli operatori dell'agricoltura sociale;

c) promuove l'individuazione di criteri di priorità per la concessione dei posteggi nei mercati sulle aree pubbliche a favore degli operatori dell'agricoltura sociale;

d) promuove criteri di priorità nelle gare per l'affidamento di servizi di mensa e ristorazione per i quali sia prevista la fornitura di prodotti agroalimentari forniti da operatori dell'agricoltura sociale;

e) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte agli operatori dell'agricoltura sociale;

f) promuove lo sviluppo di progetti di servizio civile nell'ambito delle attività dell'agricoltura sociale;

g) promuove la divulgazione, soprattutto nell'ambito dei siti internet dell'Amministrazione regionale e di ERSA, dei principi e degli obiettivi dell'agricoltura sociale nonché delle pratiche di agricoltura sociale attivate sul territorio.